

Allegato n. 1 alla Deliberazione 12/CA del 15/12/2017

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI
ED APPALTATORI DI SERVIZI DELL' ISTITUTO
SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA
RICERCA AMBIENTALE - ISPRA**

INDICE

Premessa

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 - Struttura e funzione dell'Albo

Art. 4 - Istituzione e formazione dell'Albo

Art. 5 - Modalità di richiesta di iscrizione all'Albo

Art. 6 - Requisiti di iscrizione all'Albo

Art. 7 - Verifiche e iscrizione all'Albo

Art. 8 - Fasce di importo

Art. 9 - Periodo di validità e aggiornamento dell'Albo

Art. 10 - Cancellazione dell'iscrizione

Art. 11 - Pubblicità

Art. 12 - Tutela della privacy

Art. 13 - Norme di rinvio

Art. 14 - Disposizioni finali

Premessa

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, è istituito presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - ISPRA - l'elenco dei fornitori e/o dei prestatori di Servizi di cui al presente Regolamento.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale ed i requisiti di capacità economica e finanziaria.

Nell'ambito di tale elenco l'Istituto può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il "Regolamento per la costituzione e la gestione dell'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale".

Art. 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e la gestione dell'Albo dei fornitori di beni ed appaltatori di servizi (di seguito Albo) che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA) si riserva di utilizzare per l'individuazione di operatori economici idonei da invitare nelle proprie procedure ad evidenza pubblica.
2. Esso è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti all'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento, economicità ed efficacia, imparzialità e trasparenza, proporzionalità. Altresì, è istituito a garanzia dei principi di pubblicità, concorrenza e rotazione degli inviti, con particolare riguardo, anche, ai principi della tutela dell'ambiente, della sostenibilità ambientale e della efficienza energetica.
3. La pubblicazione e diffusione del presente Regolamento, la trasmissione delle istanze di partecipazione e della documentazione necessaria per l'inserimento nell'Albo, nonché l'istituzione dell'Albo medesimo, non costituiscono in alcun modo l'avvio di procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).
4. Con la procedura descritta nel presente Regolamento istitutivo non vengono, costituite classificazioni di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. L'Albo potrà essere utilizzato da ISPRA nei seguenti casi:
 - individuazione, da parte del responsabile unico del procedimento, di operatori economici da invitare per le procedure di cui alle lettere a) e b), art. 36, del D.Lgs. n. 50/2016, per le categorie/sottocategorie merceologiche di attività individuate nell'Allegato A al presente Regolamento;
 - negli altri casi consentiti dalla legge.

2. In ogni caso, l'ISPRA si riserva di utilizzare gli strumenti messi a disposizione dalla centrale di committenza Consip S.p.A., nonché di utilizzare le ulteriori procedure di cui agli articoli da 60 a 65 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Resta ferma la facoltà dell'ISPRA di non ricorrere alle società iscritte all'Albo o di ricorrervi parzialmente, nelle seguenti ipotesi:
 - qualora si tratti di forniture di beni e prestazione di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa, ovvero per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'Albo;
 - qualora, in relazione all'appalto che intende affidare, non siano iscritti all'Albo operatori economici in numero sufficiente a garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo di operatori previsto per legge;
 - qualora l'ISPRA, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto alle società iscritte, invitando o interpellando anche altre società ritenute idonee;
 - in tutti gli altri casi in cui ritenga conveniente ed opportuno provvedere all'integrazione del numero di operatori tramite ricerche di mercato.
4. Nella gestione dell'Albo non sono comprese le collaborazioni esterne per consulenze e gli incarichi di progettazione e direzione lavori e collaudo lavori.

Art. 3 - Struttura e funzione dell'Albo

1. L'Albo è articolato in differenti Sezioni, e precisamente:
 - SEZIONE 1 "SERVIZI", secondo la categoria merceologica di cui all'Allegato A;
 - SEZIONE 2 "FORNITURE", secondo la categoria merceologica di cui all'Allegato A
2. Le Sezioni che compongono l'Albo sono suddivise in divisioni, categorie e sottocategorie, identificate per numero progressivo e descrizione.
3. L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie/sottocategorie merceologiche le quali trovano un preciso

riscontro nelle attività espletate dal medesimo e rilevabili dal certificato della CCIAA.

4. L'ISPRA si riserva la facoltà di revisionare il numero delle categorie e sottocategorie merceologiche previste, qualora lo ritenga utile a fini gestionali, ovvero per specifiche esigenze sopravvenute, di natura tecnica e/o scientifica, ovvero di carattere normativo o regolamentare.
5. L'Albo è un elenco, redatto secondo un ordine alfabetico, relativo agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nonché richiesti dal presente Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici.
6. Nell'Albo vengono iscritti gli operatori economici che presentano istanza, secondo le modalità e con le forme indicate nel seguito del presente Regolamento, e che, ad insindacabile giudizio dell'ISPRA ed a seguito della verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella istanza di iscrizione, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano valutati idonei.
7. L'istanza di iscrizione all'Albo, le relative dichiarazioni e la documentazione allegata, nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dagli operatori economici interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi operatori di essere iscritti all'Albo, senza la costituzione di alcun vincolo in capo ad ISPRA per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento ad essi.

Art. 4 - Istituzione e formazione dell'Albo

1. L'Albo è istituito con il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore Generale dell'ISPRA provvede all'attuazione e alla modifica degli allegati al presente Regolamento, mediante l'emanazione di tutti i provvedimenti ed atti connessi, ivi compresi quelli di modifica dell'Albo stesso, delle categorie/sottocategorie merceologiche e quelli di coordinamento interno eventualmente necessari per rendere l'Albo operante con carattere di obbligatorietà nei confronti delle strutture dell'ISPRA, le quali pongano in essere taluna delle procedure ad evidenza pubblica previste.

3. Al Servizio Appalti e Contratti Pubblici è attribuita la gestione dell'Albo.
4. Il precedente Albo fornitori già in uso presso l'ISPRA deve intendersi sostituito dal nuovo Albo fornitori istituito con il presente Regolamento. Gli operatori economici già iscritti nel precedente Albo fornitori devono procedere a nuova istanza di iscrizione.
5. L'elenco degli operatori economici, non appena costituito, è pubblicato ed accessibile dal sito web di Ispra www.isprambiente.it nella sezione *Amministrazione Trasparente* → *Albo dei Fornitori di beni ed appaltatori di servizi*. Nella medesima sezione è inoltre pubblicato il presente Regolamento, con i suoi allegati.

Art. 5 - Modalità di richiesta di iscrizione all'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo gli operatori economici interessati devono far pervenire, con le modalità indicate nel seguito, l'istanza di iscrizione, nonché le dichiarazioni e la documentazione ad essa connesse, utilizzando la modulistica indicata ed allegata in calce al presente Regolamento (**Allegati 1, 1bis**). L'istanza deve essere corredata dalla copia di un documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante sottoscrittore dell'istanza stessa. Nel caso in cui l'istanza di iscrizione e le dichiarazioni fossero sottoscritte da un Procuratore, deve essere trasmesso il relativo atto di procura in corso di validità, unitamente alla copia di un documento d'identità, in corso di validità.
2. Il fac-simile Allegato 1 "istanza di iscrizione" ed il fac-simile Allegato 1bis "Dichiarazioni ex art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 degli altri soggetti" sono allegati al presente Regolamento e dello stesso formano parte integrante.
3. Nel caso di richiesta proveniente da un Consorzio, dovrà essere trasmesso l'Atto costitutivo del consorzio stesso.
4. Non è consentito ad un operatore economico presentare istanza di iscrizione, nell'ambito della medesima categoria merceologica, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (consorzi), ovvero di partecipare in più di un consorzio, pena l'esclusione di tutte le istanze presentate.

5. Le Società aventi sede legale nell'Unione Europea e quelle aventi sede fuori dal territorio dell'Unione possono essere inserite nell'Albo a seguito di istanza di iscrizione presentata con le modalità di cui al presente Regolamento. La documentazione e le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere rese secondo la legislazione equivalente del Paese di appartenenza.
6. Le domande di iscrizione per il nuovo Albo dell'ISPRA possono essere trasmesse mediante raccomandata A.R., ovvero con consegna a mano, o tramite corriere presso il Settore Protocollo dell'Istituto al seguente indirizzo: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma.
7. In alternativa a quanto sopra indicato, la documentazione richiesta per l'iscrizione al nuovo Albo può essere trasmessa all'indirizzo PEC: *protocollo.ispra@ispra.legalmail.it*. In tale ipotesi, la sottoscrizione di tutta la documentazione deve avvenire con firma digitale.
8. Il plico contenente l'istanza di iscrizione e la documentazione in precedenza indicata, deve recare all'esterno la dicitura "Albo Fornitori ISPRA – Istanza di iscrizione". Inoltre, sempre all'esterno del plico, devono essere indicati: la ragione sociale, la partita IVA, l'indirizzo dell'operatore economico, i recapiti telefonici, i recapiti pec, i recapiti di posta ordinaria.
9. In caso di invio tramite corriere privato o agenzia di recapito, la dicitura "Albo fornitori di beni ed appaltatori di servizi ISPRA – Istanza di iscrizione", dovrà essere apposta anche sull'involucro all'interno del quale sia stato eventualmente posto il plico contenente l'istanza di iscrizione e la documentazione a corredo.
10. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell'istanza di iscrizione e della relativa documentazione, dovuti a disguidi postali o di altra natura, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Art. 6 - Requisiti di iscrizione all'Albo

1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo l'ISPRA procede alla valutazione dei seguenti

requisiti:

I) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (fac-simile Allegato 1 e 1bis). Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione elencati al comma 1 dell'art. 80, del Codice, devono essere rese direttamente anche da ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80.

Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice, compresi quelli cessati dalla carica, fossero impossibilitati a rendere direttamente le dichiarazioni in parola, esse potranno essere rese, per quanto di propria conoscenza, dal legale rappresentante dell'operatore economico istante, con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono;

b) essere iscritto, per attività inerenti alla/e categoria/e o sottocategoria/e merceologiche per cui si chiede l'iscrizione, alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese, con l'indicazione dell'attività per la quale è iscritto, il numero di iscrizione, la data di iscrizione, la durata e la data di termine, la forma giuridica, i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, ovvero nel registro professionale dello Stato di appartenenza nel settore di attività che consente l'assunzione del servizio (fac-simile Allegato 1). È facoltà dell'operatore economico allegare copia della visura camerale.

In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

II) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA:

a) fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, almeno pari alla fascia di importo (intesa come valore massimo) ad esso corrispondente (fac-simile Allegato 1).

In caso di richiesta di iscrizione a più categorie/sottocategorie merceologiche il

fatturato dell'operatore economico deve essere almeno pari alla somma delle fasce di importo, intese come valore massimo, per ciascuna delle iscrizioni richieste (per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per due categorie, per la fascia di importo 2 pari a 150.000,00 euro, il fatturato globale deve essere almeno pari a 300.000,00 euro, ovvero 150.000,00 euro + 150.000,00 euro).

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

2. L'operatore economico dichiara inoltre tutto quanto ulteriormente previsto nel documento "Istanza di iscrizione" (fac-simile Allegato 1).

Art. 7 - Verifiche e iscrizione all'Albo

1. L'Ufficio competente effettua l'esame della documentazione pervenuta, verificando la sussistenza dei requisiti formali (ad esempio, sussistenza di tutta la documentazione richiesta; sottoscrizione della istanza di iscrizione a cura del legale rappresentante), nonché la completezza delle dichiarazioni e la consistenza degli allegati rispetto a quanto dichiarato nella istanza di iscrizione.
2. Qualora l'istanza di iscrizione sia priva di sottoscrizione delle dichiarazioni si procederà al rigetto.
3. Con apposita comunicazione, inviata esclusivamente al recapito e-mail indicato dall'operatore economico in sede di istanza di iscrizione, l'ISPRA informa la società circa le eventuali carenze di dichiarazioni o di documentazione e la invita ad effettuare le opportune integrazioni entro un termine perentorio di 10 giorni decorso inutilmente il quale la domanda decade.
4. L'istanza di iscrizione sarà rigettata e non si procederà all'iscrizione all'Albo nei confronti degli operatori economici richiedenti per uno dei seguenti motivi:
 - a) attività per la quale si chiede l'iscrizione non inclusa fra quelle indicate nel certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;

- b) incompletezza della documentazione e decorso del termine per le integrazioni;
 - c) mancato possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
5. Ai fini dell'inserimento nell'Albo non saranno considerate ammissibili le istanze con dichiarazioni parziali ovvero mancanti in tutto o in parte degli allegati.
 6. ISPRA procederà al controllo a campione delle dichiarazioni rese nella istanza di iscrizione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della documentazione ad essa allegata.
 7. In ogni caso, ISPRA potrà attivare a proprio insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di determinare l'ammissibilità o meno degli operatori all'Albo, nonché la relativa permanenza.
 8. ISPRA si riserva la facoltà di istituire, ove necessario, apposite commissioni di valutazione, per materia, con riferimento ai requisiti richiesti.
 9. A seguito dell'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati, viene attribuita all'operatore economico la fascia di importo di cui all'art. 8.
 10. Concluse tutte le operazioni di verifica ed attribuzione di fascia, il Direttore Generale dell'ISPRA dispone l'iscrizione/cancellazione dell'operatore economico alle categorie/sottocategorie merceologiche di riferimento. Dell'iscrizione/cancellazione ne è data comunicazione, tramite pec, agli operatori economici dal Servizio Appalti e Contratti Pubblici.
 11. In caso di rigetto dell'istanza, ISPRA trasmette apposita comunicazione, tramite pec, con l'indicazione delle cause di non ammissibilità.
 12. Tutte le comunicazioni relative all'Albo avverranno in modalità telematica, attraverso i recapiti indicati dall'operatore economico. Resta in ogni caso salva per l'ISPRA la facoltà di utilizzare altri canali di comunicazione, ove necessario.
 13. L'ISPRA si riserva la facoltà di richiedere in sede di invito alle singole procedure di affidamento ulteriori requisiti di capacità economica e tecnico-professionale in relazione all'entità e all'oggetto dell'affidamento.

Art. 8 - Fasce di importo

1. Gli operatori economici saranno iscritti nell'Albo per una fascia di importo economica attribuita secondo i criteri di cui al precedente art. 6, numero II, lett. a).
2. Le fasce di importo riconosciute all'operatore economico sono tra le seguenti:

- fascia 1 fino a €	50.000,00
- fascia 2 fino a €	150.000,00
- fascia 3 fino a €	300.000,00
- fascia 4 fino a €	500.000,00
3. Gli operatori economici, già iscritti nell'Albo, che desiderano ottenere la modifica della potenzialità economica, dovranno presentare istanza in carta semplice dichiarando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, i requisiti di cui all'art. 6, numero II, lett. a).
4. Il Responsabile unico del procedimento individua gli operatori economici da invitare in relazione alle suddette fasce di importo, salva la facoltà, in sede di selezione, di procedere a diverse e motivate valutazioni in merito.

Art. 9 - Periodo di validità e aggiornamento dell'Albo

1. L'iscrizione all'Albo ha validità triennale decorrente dalla data indicata nella comunicazione di iscrizione dell'ISPRA o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione.
2. Tre mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita istanza intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola di tutta la documentazione indicata nei precedenti articoli, adeguatamente aggiornata.
3. L'Albo verrà aggiornato annualmente nei mesi di giugno e dicembre. Di norma si

procederà alle iscrizioni con cadenza semestrale:

- entro il 30 giugno saranno iscritte le società che hanno presentato apposita istanza entro e non oltre il 28 febbraio, utilizzando i moduli di iscrizione (Allegato 1, 1bis) correttamente compilati;
- entro il 31 dicembre saranno iscritte le società che hanno presentato la istanza entro e non oltre il 31 agosto, utilizzando i moduli di iscrizione correttamente compilati (Allegato 1, 1bis).

4. A seguito dell'aggiornamento suddetto potranno essere aggiunti nell'Albo (sempre secondo l'ordine alfabetico) i nuovi operatori economici che ne abbiano fatto istanza e che risultino idonei.
5. L'operatore iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre categorie/sottocategorie merceologiche secondo il modello allegato al presente Regolamento (Allegato 2).
6. L'operatore economico che verrà iscritto nell'Albo dovrà, a pena di cancellazione, comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei requisiti oggettivi e/o soggettivi dichiarati al momento dell'invio della istanza di iscrizione (Allegato 3). Le comunicazioni circa tali variazioni dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo pec: protocollo.ispra@ispra.legalmail.it.

Art. 10 - Cancellazione dell'iscrizione

1. L'operatore economico che ha conseguito l'iscrizione all'Albo può, in qualsiasi momento, chiedere all'ISPRA di essere cancellato dall'Albo medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata dal legale rappresentante o da altro soggetto munito dei poteri di firma.
2. Verrà invece disposta la cancellazione d'ufficio e conseguente esclusione dall'Albo qualora per gli operatori economici emergano evidenze circa il verificarsi di uno dei seguenti casi:
 - a) perdita dei requisiti previsti dal presente Regolamento;
 - b) rifiuto dell'esecuzione della fornitura/servizio affidati;

- c) accertamento di condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con l'ISPRA e rendere inopportuna la partecipazione dell'operatore economico alle gare indette dall'ISPRA;
 - d) affidamento a terzi dell'esecuzione totale o parziale delle prestazioni contrattuali senza autorizzazione dell'ISPRA;
 - e) mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, a procedure indette dall'ISPRA per le quali si sia proceduto ad invito;
 - f) mancata comunicazione all'ISPRA delle variazioni e delle modificazioni legali intervenute nei requisiti costitutivi, nell'organizzazione e nella struttura dell'operatore economico successivamente al conseguimento dell'iscrizione all'Albo;
 - g) ove l'ISPRA venga in possesso di documenti, notizie o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo a dimostrare il mancato rispetto delle disposizioni sancite nei propri Regolamenti;
 - h) accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara (comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa, ecc.);
 - i) mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nelle consegne, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione, ecc.).
3. La cancellazione sarà comunicata agli operatori economici interessati tramite pec.
 4. L'ISPRA si riserva la facoltà di accettare la richiesta di nuova iscrizione degli operatori economici cancellati.

Art. 11 - Pubblicità

1. Il presente Regolamento, così come ogni sua modifica ed integrazione, è pubblicato sul sito internet di Ispra www.isprambiente.it nella sezione *Amministrazione Trasparente* → *Albo dei Fornitori di beni ed appaltatori di servizi*.
2. L'esistenza della procedura di iscrizione nell'Albo è resa nota mediante Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito informatico dell'ISPRA nella sezione *Amministrazione Trasparente* → *Albo dei Fornitori di beni*

ed appaltatori di servizi.

3. L'Albo è pubblicato sul sito internet di Ispra www.isprambiente.it nella sezione *Amministrazione Trasparente* → *Albo dei Fornitori di beni ed appaltatori di servizi.*

Art. 12 - Tutela della privacy

1. I dati raccolti da ISPRA nell'ambito delle procedure di formazione dell'Albo saranno trattati con l'osservanza delle norme a tutela della privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003, comunque, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività contrattuale.
2. Titolare del trattamento dei suddetti è l'ISPRA, Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma. Responsabile del trattamento dati è il Direttore Generale.
3. Ai fini del trattamento, gli operatori economici, in sede di iscrizione all'Albo e di richiesta di variazione dei dati in esso contenuti, verranno invitati a rendere il proprio consenso al trattamento nelle forme previste dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 13 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché a tutte le disposizioni di rango primario e secondario di attuazione e di esecuzione.
2. Ove compatibili, ovvero espressamente richiamate dalla normativa di settore, si applicano le disposizioni del Codice civile e le altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.
3. Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni altro provvedimento emanato in materia.
4. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate e abrogate ovvero disapplicate automaticamente ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative.

Art. 14 - Disposizioni finali

- 1.** In fase di prima applicazione, gli operatori economici potranno far pervenire le istanze di iscrizione a far data dalla pubblicazione dell'Avviso di costituzione dell'Albo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e comunque non oltre il 28/02/2018. L'iscrizione all'Albo avverrà entro il 30 giugno 2018.